

Proposta di modifica al Regolamento “Misure per la tutela del Centro Storico Unesco” così come modificato con Delibera di C.C. n. 27/2017 del 27.04.2017

<p align="center">MISURE PER LA TUTELA E IL DECORO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL CENTRO STORICO</p>	<p align="center">MISURE PER LA TUTELA E IL DECORO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL CENTRO STORICO</p>
<p>ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ</p> <p>1. Il presente Regolamento intende perseguire la tutela del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, area di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l'identità culturale e storico-architettonica del centro della città, anche in coerenza con i programmi di viabilità urbana, con le limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico.</p> <p>2. Le norme del presente regolamento si applicano all'ambito del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze.</p>	<p>ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ</p> <p>1. Il presente Regolamento intende perseguire la tutela del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, area di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l'identità culturale e storico-architettonica del centro della città, anche in coerenza con i programmi di viabilità urbana, con le limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico.</p> <p>2. Le norme del presente regolamento si applicano all'ambito del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze.</p>
<p align="center">TITOLO I TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO</p>	<p align="center">TITOLO I TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO</p>
<p>ART. 2 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO E ATTIVITA' VIETATE</p> <p>1. Per i prossimi 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è vietato l'insediamento di nuove attività e il trasferimento di sede di attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, delle seguenti tipologie:</p> <p>a) commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;</p> <p>b) somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento, comprese le attività che rientrano nella categoria "home restaurant" o analoghe, fatte salve le eccezioni elencate al successivo comma 2;</p> <p>c) artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, compresa la panificazione.</p> <p>2. Non rientrano nella tipologia indicata alla lettera b) del precedente comma, e pertanto sono</p>	<p>ART. 2 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO E ATTIVITA' VIETATE</p> <p>1. Per i prossimi 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è vietato l'insediamento di nuove attività e il trasferimento di sede di attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, nonché l'ampliamento della superficie di vendita o di esercizio delle attività esistenti delle seguenti tipologie:</p> <p>a) commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;</p> <p>b) somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento, comprese le attività che rientrano nella categoria "home restaurant" o analoghe, fatte salve le eccezioni elencate al successivo comma 2;</p> <p>c) artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, compresa la panificazione.</p> <p>2. Non rientrano nella tipologia indicata alla lettera b) del precedente comma, e pertanto sono ammesse, le</p>

ammesse, le somministrazioni effettuate:

- a) negli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) del decreto, purché appartengano a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione;
- b) all'interno di librerie, teatri, cinema e musei, laddove la somministrazione abbia carattere accessorio e non prevalente. In particolare, la superficie per la somministrazione non potrà superare il 25% di quella destinata alla funzione principale;
- c) in forma accessoria: nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico; nelle mense aziendali e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e degli ospiti della struttura; senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno; al domicilio del consumatore;
- d) in forma di somministrazione temporanea esercitata in occasione di eventi/manifestazioni che si svolgono su area pubblica, la cui previsione deve essere indicata nel titolo di concessione del suolo, oppure in area privata in occasione di eventi/manifestazioni per i quali il Comune di Firenze abbia espresso un esplicito interesse;
- e) all'interno delle strutture ricettive esistenti e con il servizio di somministrazione attivo per i clienti della struttura stessa che decidano di avvalersi della possibilità di aprire tale servizio anche al pubblico generico.

3. Senza il vincolo temporale di cui al precedente comma 1, sono vietati, per le seguenti attività, il nuovo insediamento, l'aggiunta ad altra attività,

somministrazioni effettuate:

- a) negli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) del decreto, purché appartengano a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione;
- b) all'interno di librerie, teatri, cinema e musei, **attività artigianali alimentari storiche di cui alla lista attività storiche e tradizionali**, laddove la somministrazione abbia carattere accessorio e non prevalente. In particolare, la superficie per la somministrazione non potrà superare il 25% di quella destinata alla funzione principale;
- c) in forma accessoria: nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico; nelle mense aziendali e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e degli ospiti della struttura; senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno; al domicilio del consumatore;
- d) in forma di somministrazione temporanea esercitata in occasione di eventi/manifestazioni che si svolgono su area pubblica, la cui previsione deve essere indicata nel titolo di concessione del suolo, oppure in area privata in occasione di eventi/manifestazioni per i quali il Comune di Firenze abbia espresso un esplicito interesse;
- e) all'interno delle strutture ricettive **alberghiere, come definite dall'articolo 18 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), nelle quali oltre al esistenti e con il servizio di somministrazione attivo per i clienti della struttura stessa, l'esercizio di somministrazione potrà essere aperto al pubblico generico a seguito di presentazione di apposita scia ai sensi dell'art. 43 della L.R. 28/2005** ~~e decidano di avvalersi della possibilità di aprire tale servizio anche al pubblico generico.~~

3. Senza il vincolo temporale di cui al precedente comma 1, sono vietati, per le seguenti attività, il nuovo insediamento, l'aggiunta ad altra attività, il

il trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, l'ampliamento della superficie di vendita o di esercizio dedicata alle attività vietate:

- a) attività commerciali, artigianali/industriali, che preparano e/o vendono pizza, esercitate in forma esclusiva o prevalente. E' possibile la vendita accessoria di pizza se il prodotto non viene pubblicizzato in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario);
- b) attività commerciali, artigianali/industriali, che utilizzano, nell'ambito delle operazioni di trasformazione, cottura, preparazione, anche estemporanea, dei prodotti posti in vendita, alimenti precotti e/o surgelati/congelati, con esclusione delle operazioni di doratura, rifinitura o semplice cottura del pane;
- c) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui all'art. 65 comma 2 e art. 49 comma 2 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii.;
- d) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite apparecchi automatici di generi alimentari di cui all'art. 65 comma 1 e art. 49 comma 1 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., esercitata congiuntamente ad altra attività principale non alimentare nel caso in cui quest'ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;
- e) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al "fast-food" e/o "self-service", ad eccezione di quelle ubicate nei locali posti all'interno della Stazione ferroviaria S. Maria Novella;
- f) sale da ballo, discoteche e night club; per le attività esistenti, è vietato l'ampliamento della superficie di esercizio a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto di vista dell'isolamento acustico o comunque legate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato quali utilizzo di "stewart" in forma continuativa, campagna contro l'abuso di alcool, incremento di misure per la sicurezza della clientela e del vicinato, ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in precedenza. Le attività danzanti e di intrattenimento in generale, di cui alla

trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, l'ampliamento della superficie di vendita o di esercizio dedicata alle attività vietate:

- a) attività commerciali, artigianali/industriali, che preparano e/o vendono pizza, esercitate in forma esclusiva o prevalente. E' possibile la vendita accessoria di pizza se il prodotto non viene pubblicizzato in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario);
- b) attività commerciali, artigianali/industriali, che utilizzano, nell'ambito delle operazioni di trasformazione, cottura, preparazione, anche estemporanea, dei prodotti posti in vendita, alimenti precotti e/o surgelati/congelati, con esclusione delle operazioni di doratura, rifinitura o semplice cottura del pane;
- c) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui all'art. 65 comma 2 e art. 49 comma 2 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii.;
- d) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite apparecchi automatici di generi alimentari di cui all'art. 65 comma 1 e art. 49 comma 1 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., esercitata congiuntamente ad altra attività principale non alimentare nel caso in cui quest'ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;
- e) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al "fast-food" e/o "self-service", ad eccezione di quelle ubicate nei locali posti all'interno della Stazione ferroviaria S. Maria Novella;
- f) sale da ballo, discoteche e night club; per le attività esistenti, è vietato l'ampliamento della superficie di esercizio a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto di vista dell'isolamento acustico o comunque legate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato quali utilizzo di "stewart" in forma continuativa, campagna contro l'abuso di alcool, incremento di misure per la sicurezza

presente lettera, previa acquisizione del necessario titolo ai sensi dell'art. 80 del TULPS o adempimento amministrativo corrispondente, potranno essere svolte all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande solo con carattere accessorio rispetto all'attività principale di somministrazione. Tale attività deve rimanere prevalente sia in termini di superficie del locale che di funzione. La superficie per l'intrattenimento non potrà dunque superare il 25% di quella destinata alla somministrazione;

- g) attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer", esercitate in maniera esclusiva o prevalente;
 - h) attività di commercio all'ingrosso;
 - i) attività di "compro-oro" all'ingrosso e al dettaglio;
 - j) attività di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse" di cui agli artt. 86 e 88 del T.u.l.p.s., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale
- l) centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico, o che non siano riconducibili alle discipline del benessere e bio-naturali come individuate dalla normativa regionale di riferimento

4. E' vietata, inoltre, senza il vincolo temporale di cui al precedente comma 1, la vendita in forma esclusiva o prevalente delle seguenti merceologie, anche congiunta ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, o l'ampliamento della superficie di vendita destinata alle merceologie vietate:

- a. materie prime tessili;
- b. rottami e materiale di recupero;
- c. articoli per l'imballaggio industriale;
- d. prodotti e materiali per l'edilizia;
- e. legnami;
- f. autoveicoli e simili, pneumatici e relativi accessori e ricambi

della clientela e del vicinato, ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in precedenza. Le attività danzanti e di intrattenimento in generale, di cui alla presente lettera, previa acquisizione del necessario titolo ai sensi dell'art. 80 del TULPS o adempimento amministrativo corrispondente, potranno essere svolte all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande solo con carattere accessorio rispetto all'attività principale di somministrazione. Tale attività deve rimanere prevalente sia in termini di superficie del locale che di funzione. La superficie per l'intrattenimento non potrà dunque superare il 25% di quella destinata alla somministrazione;

- g) attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer", esercitate in maniera esclusiva o prevalente;
 - h) attività di commercio all'ingrosso **in sede fissa, con esclusione della sola sede legale o ufficio di rappresentanza o sede purché non vi sia nè deposito nè presenza della merce:**
 - i) attività di "compro-oro" all'ingrosso e al dettaglio;
 - j) attività di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse" di cui agli artt. 86 e 88 del T.u.l.p.s., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale;
- l) centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico, o che non siano riconducibili alle discipline del benessere e bio-naturali come individuate dalla normativa regionale di riferimento.

4. E' vietata, inoltre, senza il vincolo temporale di cui al precedente comma 1, la vendita in forma esclusiva o prevalente delle seguenti merceologie, anche congiunta ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, o l'ampliamento della superficie di vendita destinata alle merceologie vietate:

- a. materie prime tessili;
- b. rottami e materiale di recupero;
- c. articoli per l'imballaggio industriale;
- d. prodotti e materiali per l'edilizia;
- e. legnami;
- f. autoveicoli e simili, pneumatici e relativi

- g. natanti e loro accessori e ricambi;
- h. motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;
- i. combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili, impianti di gas liquido;
- j. materiali e componenti meccanici e simili;
- k. materiali antincendio e accessori;
- l. macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato e simili compresi ricambi e accessori;
- m. prodotti chimici;
- n. oli lubrificanti;
- o. materiali termoidraulici.

- accessori e ricambi
- g. natanti e loro accessori e ricambi;
- h. motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;
- i. combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili, impianti di gas liquido;
- j. materiali e componenti meccanici e simili;
- k. materiali antincendio e accessori;
- l. macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato e simili compresi ricambi e accessori;
- m. prodotti chimici;
- n. oli lubrificanti;
- o. materiali termoidraulici.

4 – bis. Fermo restando le norme in materia di commercio su area pubblica e le altre disposizioni statali, regionali e comunali in materia, sono vietate in tutto il centro storico Unesco vendita e/o offerta di biglietti e titoli di accesso a musei e altri luoghi di interesse storico, artistico, e culturale, effettuate al di fuori dei locali di biglietteria e delle agenzie autorizzate in ipotesi diverse da quelle strettamente previste da norme statali regionali o locali.

4- ter In caso di convenzioni tra l'Amministrazione comunale e le Direzioni dei Musei e degli altri luoghi di cui sopra l'attività di informazione e offerta di biglietti diviene ammissibile, rimanendo preclusa la vendita dei biglietti e dei titoli di accesso.

5. Sono escluse dai divieti di insediamento di cui ai precedenti commi le "attività esistenti" intese come quelle che, dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento, subentrano o, comunque indipendentemente dalla continuità di gestione, esercitano o si insediano in locali nei quali l'ultima attività esercitata corrispondeva alla medesima tipologia che si intende svolgere, come individuata alle lettere a), b) e c) del comma 1 e quelle elencate ai commi 3 e 4 e a parità di superficie o inferiore.

Sono da intendersi, altresì, come attività esistenti anche quelle che, alla medesima data, abbiano effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento, finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento, o in ogni caso l'insediamento sia previsto da procedure speciali.

Si considerano esistenti anche quelle attività previste in bandi e avvisi pubblici del Comune di Firenze o di altre Pubbliche Amministrazioni già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Sono escluse dai medesimi divieti le attività insediabili:

- in attuazione delle aree di trasformazione di cui alla Parte 5 delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente e di sue eventuali varianti;

- in attuazione di quanto disposto dall'art. 43, comma 4.1, delle NTA del Regolamento Urbanistico

5. Sono escluse dai divieti di insediamento di cui ai precedenti commi le "attività esistenti" intese come quelle che, dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento (06.05.2017), subentrano o, ~~comunque~~ ~~indipendentemente dalla continuità di gestione,~~ ~~esercitano o si insediano in locali nei quali l'ultima attività esercitata corrispondeva alla medesima tipologia che si intende svolgere, come individuata alle lettere a), b) e c) del comma 1 e quelle elencate ai commi 3 e 4 e a parità di superficie o inferiore.~~

Sono da intendersi, altresì, come attività esistenti anche quelle che, alla medesima data, abbiano **avevano, prima di tale data,** effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento, **concluso positivamente,** finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento, o in ogni caso l'insediamento ~~sia previsto da procedure speciali~~ **avesse già ottenuto la deroga ai sensi del disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016.**

Si considerano esistenti anche quelle attività previste in bandi e avvisi pubblici del Comune di Firenze o di altre Pubbliche Amministrazioni già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento (06.05.2017).

Sono escluse dai medesimi divieti le attività insediabili:

- in attuazione delle aree di trasformazione di cui alla Parte 5 delle NTA del Regolamento Urbanistico

relativamente a Cinema e Teatri.	vigente e di sue eventuali varianti; - in attuazione di quanto disposto dall'art. 43, comma 4.1, delle NTA del Regolamento Urbanistico relativamente a Cinema e Teatri.
<p style="text-align: center;">ART. 2-BIS - ADEGUAMENTI e NORME TRANSITORIE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le attività esistenti secondo la definizione di cui al comma precedente, esclusi i casi di subingresso e i trasferimenti all'interno del Centro Storico Unesco, che si avvieranno successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno attenersi a quanto previsto nel Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016. 2. Le attività avviate a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento approvato con Del. C.C. 2016/C/00004 del 18.01.2016 dovranno esercitare l'attività in conformità ai rispettivi titoli e ai limiti oggettivi e funzionali con riferimento ai quali l'attività è stata abilitata, anche qualora intervengano subingressi nella gestione dell'attività. 3. Nel caso di subingressi effettuati nella costanza del divieto di cui all'art. 2 comma 1 in una delle attività di cui alle lettere a), b), c) di cui all'art. 2 comma 1, laddove il subentrante richieda che l'Amministrazione comunale accerti la sua adesione al Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016, l'Amministrazione farà una promozione specifica degli esercizi che abbiano ottenuto il riconoscimento. 4. Fermi i divieti previsti ai commi 3 e 4 dell'art. 2, decorso il termine del divieto dei tre anni di cui al comma 1 dell'art. 2, - salve successive modifiche al presente Regolamento -, le nuove attività di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 comma 1, dovranno attenersi a quanto previsto nel Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016, nonché alle prescrizioni già dettate per le attività esistenti nei successivi articoli del presente Regolamento, che saranno comunque riepilogate allo scadere del periodo di divieto di cui al comma 1 dell'art. 2. 5. Per contrastare l'esistente situazione di degrado e di lesione degli interessi generali che il presente Regolamento intende tutelare, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le attività di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, fatta eccezione per gli esercizi storici, dovranno adeguare la propria attività alle seguenti condizioni non derogabili: <ol style="list-style-type: none"> a. qualora nei locali di esercizio pongano in vendita bevande super alcoliche (ovvero 	<p style="text-align: center;">ART. 2-BIS - ADEGUAMENTI e NORME TRANSITORIE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le attività esistenti secondo la definizione di cui al comma all'articolo precedente, esclusi i casi di subingresso e i trasferimenti all'interno del Centro Storico Unesco quando possibile, che si avvieranno successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno attenersi a quanto previsto nel Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016. 2. Le attività avviate a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento approvato con Del. C.C. 2016/C/00004 del 18.01.2016 dovranno esercitare l'attività in conformità ai rispettivi titoli e ai limiti oggettivi e funzionali con riferimento ai quali l'attività è stata abilitata, salvo norme intervenute più favorevoli, anche qualora intervengano subingressi nella gestione dell'attività. 3. Nel caso di subingressi effettuati nella costanza del divieto di cui all'art. 2 comma 1 in una delle attività di cui alle lettere a), b), c) di cui all'art. 2 comma 1, laddove il subentrante richieda che l'Amministrazione comunale accerti la sua adesione al Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016, l'Amministrazione farà una promozione specifica degli esercizi che abbiano ottenuto il riconoscimento. 4. Fermi i divieti previsti ai commi 3 e 4 dell'art. 2, decorso il termine del divieto dei tre anni di cui al comma 1 dell'art. 2, - salve successive modifiche al presente Regolamento -, le nuove attività di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 comma 1, dovranno attenersi a quanto previsto nel Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016, nonché alle prescrizioni già dettate per le attività esistenti nei successivi articoli del presente Regolamento, che saranno comunque riepilogate allo scadere del periodo di divieto di cui al comma 1 dell'art. 2. 5. Per contrastare l'esistente situazione di degrado e di lesione degli interessi generali che il presente Regolamento intende tutelare, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le attività di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, fatta eccezione per gli esercizi storici, dovranno adeguare la propria attività alle seguenti condizioni non derogabili: <ol style="list-style-type: none"> a. qualora nei locali di esercizio pongano in vendita bevande super alcoliche (ovvero

contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), i locali dell'esercizio dovranno avere una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell'unità immobiliare non inferiore a 40 mq e l'esercizio dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da quello eventualmente previsto da altra normativa, e la fruibilità del servizio igienico dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività, per l'eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversamente abili si seguono le norme urbanistico-edilizie;

- b. devono essere posti in vendita prodotti di filiera corta e/o comunque tipici del territorio e della tradizione storico culturale della città di Firenze e della Regione Toscana, secondo il Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016, ivi compresa la possibilità di deroga in esso prevista, eccezion fatta per le attività che hanno ottenuto la deroga ai sensi del medesimo Disciplinare;
 - c. nei locali dell'esercizio non dovranno essere svolte attività o comunque compiute operazioni riconducibili a money change, phone center, internet point e money transfer, anche in forma accessoria e anche mediante apparecchiature automatizzate.
6. Per contrastare l'esistente situazione di degrado e di lesione degli interessi generali che il presente Regolamento intende tutelare, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutte le attività di cui alla lettera b) del precedente comma 1 dell'art. 2, qualora nei locali di esercizio vengano somministrate bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), dovranno adeguare la propria attività ad un disciplinare di Giunta, redatto a cura dell'Ufficio Città Sicura, concertato con tutte le associazioni di categoria interessate che sarà promulgato entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dove saranno indicate alcune misure volte a garantire il rispetto delle norme poste a tutela della quiete pubblica, che dovranno essere adottate, anche in forma consorziata, da quei locali che insistono in alcune zone della città, in alcuni periodi dell'anno e in determinati giorni della settimana, che, sempre di concerto con le associazioni di categoria, saranno individuati nel medesimo disciplinare;
7. Decorso il termine di adeguamento dei 2 anni

contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), i locali dell'esercizio dovranno avere una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell'unità immobiliare non inferiore a 40 mq e l'esercizio dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da quello eventualmente previsto da altra normativa, e la fruibilità del servizio igienico dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività, per l'eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversamente abili si seguono le norme urbanistico-edilizie;

- b. devono essere posti in vendita prodotti di filiera corta e/o comunque tipici del territorio e della tradizione storico culturale della città di Firenze e della Regione Toscana, secondo il Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016, ivi compresa la possibilità di deroga in esso prevista, eccezion fatta per le attività che hanno ottenuto la deroga ai sensi del medesimo Disciplinare;
 - c. nei locali dell'esercizio non dovranno essere svolte attività o comunque compiute operazioni riconducibili a money change, phone center, internet point e money transfer, anche in forma accessoria e anche mediante apparecchiature automatizzate.
6. Per contrastare l'esistente situazione di degrado e di lesione degli interessi generali che il presente Regolamento intende tutelare, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutte le attività di cui alla lettera b) del precedente comma 1 dell'art. 2, qualora nei locali di esercizio vengano somministrate bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), dovranno adeguare la propria attività ad un disciplinare di Giunta, redatto a cura dell'Ufficio Città Sicura, concertato con tutte le associazioni di categoria interessate che sarà promulgato entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dove saranno indicate alcune misure volte a garantire il rispetto delle norme poste a tutela della quiete pubblica, che dovranno essere adottate, anche in forma consorziata, da quei locali che insistono in alcune zone della città, in alcuni periodi dell'anno e in determinati giorni della settimana, che, sempre di concerto con le associazioni di categoria, saranno individuati nel medesimo disciplinare;
7. Decorso il termine di adeguamento dei 2 anni sopra indicato senza che le attività sopra citate siano state adeguate ai rispettivi requisiti non derogabili, l'Amministrazione assumerà i

<p>sopra indicato senza che le attività sopra citate siano state adeguate ai rispettivi requisiti non derogabili, l'Amministrazione assumerà i necessari provvedimenti interdittivi dell'attività.</p>	<p>necessari provvedimenti interdittivi dell'attività.</p>
<p>ART. 3 QUALITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE NEGLI ESERCIZI ORGANIZZATI CON IL SISTEMA DI VENDITA DEL LIBERO SERVIZIO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, è vietato esporre nelle vetrine e/o pubblicizzare in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici. 2. Al fine di favorire i servizi alla residenza del Centro Storico, gli esercizi di cui al comma 1 devono altresì essere organizzati funzionalmente in modo che siano in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra: prodotti da forno, frutta fresca, verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, carne, pesce. 3. I prodotti alimentari esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/attrezzature a ciò finalizzate e non possono essere disposti direttamente a terra. 4. E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci. 5. E' vietata l'installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall'amministrazione. 6. E' vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggiano al ventennio fascista e al nazismo. 	<p>ART. 3 - QUALITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE NEGLI ESERCIZI ORGANIZZATI CON IL SISTEMA DI VENDITA DEL LIBERO SERVIZIO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, è vietato esporre nelle vetrine e/o pubblicizzare in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici. 2. Al fine di favorire i servizi alla residenza del Centro Storico, gli esercizi di cui al comma 1 devono altresì essere organizzati funzionalmente in modo che siano in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra: prodotti da forno, frutta fresca, verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, carne, pesce. 3. I prodotti alimentari esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/attrezzature a ciò finalizzate e non possono essere disposti direttamente a terra. 4. E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci. 5. E' vietata l'installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall'amministrazione. 6. E' vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggiano al ventennio fascista e al nazismo.
<p>ART. 4 - LIMITI PER AREE DI PARTICOLARE SENSIBILITÀ DEL CENTRO STORICO</p> <p>1. Nelle Via dei Tornabuoni, Via Maggio, Lungarno Corsini, Via dei Fossi, nei locali direttamente prospicienti sulla pubblica via, sono ammesse solo le attività di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) commercio al dettaglio del settore di moda di alta gamma; b) librerie; c) gallerie d'arte e antiquari; d) arredamento e design; e) banche e assicurazioni; f) commercio di oggetti preziosi; 	<p>ART. 4 - LIMITI PER AREE DI PARTICOLARE SENSIBILITÀ DEL CENTRO STORICO</p> <p>1. Nelle Via dei Tornabuoni, Via Maggio, Lungarno Corsini, Via dei Fossi, nei locali direttamente prospicienti sulla pubblica via, sono ammesse solo le attività di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) commercio al dettaglio del settore di moda di alta gamma; b) librerie; c) gallerie d'arte e antiquari; d) arredamento e design; e) banche e assicurazioni; f) commercio di oggetti preziosi; g) commercio di orologi;

<p>g) commercio di orologi;</p> <p>h) commercio di oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia;</p> <p>i) artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008 purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti.</p> <p>2. Sul Ponte Vecchio è ammesso solo il commercio dei generi di:</p> <p>a) oggetti preziosi;</p> <p>b) orologi;</p> <p>c) oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia.</p> <p>3. Sul Ponte Vecchio è vietata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.</p> <p>4. Nelle vie di cui ai precedenti commi 1 e 2 è vietato anche il trasferimento delle attività ivi esistenti diverse rispetto a quelle ammesse ai medesimi commi.</p> <p>5. E' altresì vietato il trasferimento delle attività esistenti, elencate ai commi 3 e 4 dell'art. 2, ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO in una delle seguenti Piazze:</p> <p>a) Piazza San Giovanni</p> <p>b) Piazza Duomo</p> <p>c) Piazza della Repubblica</p> <p>d) Piazza Santa Croce</p> <p>e) Piazza della Signoria</p> <p>f) Piazza San Firenze</p> <p>g) Piazza S. Maria Novella</p> <p>h) Piazza Pitti</p> <p>i) Piazza Santo Spirito</p> <p>j) Piazza del Carmine</p> <p>k) Piazza SS. Annunziata</p>	<p>h) commercio di oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia;</p> <p>i) artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008 purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti;</p> <p>j) commercio al dettaglio di fiori e piante.</p> <p>2. Sul Ponte Vecchio è ammesso solo il commercio dei generi di:</p> <p>a) oggetti preziosi;</p> <p>b) orologi;</p> <p>c) oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia.</p> <p>3. Sul Ponte Vecchio è vietata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.</p> <p>4. Nelle vie di cui ai precedenti commi 1 e 2 è vietato anche il trasferimento delle attività ivi esistenti diverse rispetto a quelle ammesse ai medesimi commi.</p> <p>5. E' altresì vietato il trasferimento delle attività esistenti, elencate ai commi 3 e 4 dell'art. 2, ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO in una delle seguenti Piazze:</p> <p>a) Piazza San Giovanni</p> <p>b) Piazza Duomo</p> <p>c) Piazza della Repubblica</p> <p>d) Piazza Santa Croce</p> <p>e) Piazza della Signoria</p> <p>f) Piazza San Firenze</p> <p>g) Piazza S. Maria Novella</p> <p>h) Piazza Pitti</p> <p>i) Piazza Santo Spirito</p> <p>j) Piazza del Carmine</p> <p>k) Piazza SS. Annunziata</p> <p>6. E' altresì vietato il trasferimento in Via dei Neri delle attività esistenti di cui alle lettere a) b) e c) di cui al comma 1 dell'art. 2 ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO.</p> <p>7. I veicoli elettrici e i velocipedi utilizzati a fini turistici potranno circolare all'interno dell'area Unesco, eccezion fatta per quelle zone interdette dalla Giunta comunale per tale tipo attività, e ciò al fine di contribuire a delocalizzare i flussi turistici e a promuovere altre zone della città.</p>
<p>ART. 5 – ESERCIZI STORICI: TUTELA E DIVIETO DI TRASFORMAZIONE</p> <p>1. Al fine di tutelare la permanenza degli esercizi storici commerciali di cui all'elenco allegato al RUC, l'Amministrazione, previo confronto con la Soprintendenza, individuerà, con apposito disciplinare che dovrà essere adottato entro 9</p>	<p>ART. 5 – ESERCIZI STORICI: TUTELA E DIVIETO DI TRASFORMAZIONE</p> <p>1. Al fine di tutelare la permanenza degli esercizi storici commerciali di cui all'elenco allegato al RUC, l'Amministrazione, previo confronto con la Soprintendenza, individuerà, con apposito disciplinare che dovrà essere adottato entro 9 mesi</p>

<p>mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i requisiti che per ciascun esercizio saranno oggetto del divieto di trasformazione di cui al successivo comma 2.</p> <p>2. E' fatto divieto di trasformazione dell'esercizio storico appartenente alla lista allegata al RUC, se non previa deliberazione del Consiglio Comunale, su istanza di parte.</p> <p>3. Ai proprietari degli esercizi storici commerciali di cui all'elenco allegato al RUC, l'Amministrazione riconosce un'agevolazione IMU, così come previsto dal relativo Regolamento comunale.</p>	<p>dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i requisiti che per ciascun esercizio saranno oggetto del divieto di trasformazione di cui al successivo comma 2.</p> <p>E' fatto divieto di trasformazione dell'esercizio storico appartenente alla lista allegata al RUC, se non previa deliberazione del Consiglio Comunale, su istanza di parte. nei termini e nei casi stabiliti dal Regolamento sulle attività storiche e tradizionali.</p> <p>2. Ai proprietari degli esercizi storici commerciali di cui all'elenco allegato al RUC, l'Amministrazione riconosce un'agevolazione IMU, così come previsto dal relativo Regolamento comunale.</p>
<p>ART. 6 - MANTENIMENTO DEL DECORO</p> <p>1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:</p> <p>a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;</p> <p>b) per i locali sfitti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) - tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro; - divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo; - rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi; <p>c) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse.</p> <p>2. In merito all'uso dei dehor, così come stabilito dal Disciplinare per la concessione di suolo pubblico per ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione di Giunta n. 311/2015, il termine di utilizzo è fissato alle ore 23,00, fatte salve le eventuali proroghe previste dall'art. 3 del Disciplinare e fatti salvi gli orari minori se espressi negli atti</p>	<p>ART. 6 - MANTENIMENTO DEL DECORO</p> <p>1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:</p> <p>a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;</p> <p>b) per i locali sfitti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) - tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro; - divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo; - rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi; <p>c) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse.</p> <p>2. In merito all'uso dei dehor, così come stabilito dal Disciplinare per la concessione di suolo pubblico per ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione di Giunta n. 311/2015, il termine di utilizzo è fissato alle ore 23,00, fatte salve le eventuali proroghe previste dall'art. 3 del Disciplinare e fatti salvi gli orari minori se espressi negli atti autorizzatori.</p>

autorizzatori.	
<p style="text-align: center;">TITOLO II CONTRASTO ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO E ALTRI COMPORTAMENTI CHE INCIDONO SUL DECORO E LA SICUREZZA</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II CONTRASTO ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO E ALTRI COMPORTAMENTI CHE INCIDONO SUL DECORO E LA SICUREZZA</p>
<p>ART. 7 - LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA DELLE BEVANDE ALCOLICHE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E' fatto divieto di vendita, anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli), e di vendita per asporto che può essere effettuata da chi è abilitato alla somministrazione, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21,00 fino alle ore 6,00; per la somministrazione temporanea, si considera 'per asporto', la vendita finalizzata ad un consumo che avvenga oltre l'area attrezzata per il consumo sul posto. 2. E' inoltre fatto divieto, dalle ore 21,00 alle ore 6,00, di vendita, di vendita per asporto da parte dei somministratori, di ogni bevanda in contenitori di vetro. Il Sindaco con apposita ordinanza può disporre restrizioni per tipologia di contenitore e/o di bevanda e degli orari, per la vendita per asporto da parte di somministratori, e di limitarne l'applicabilità ad alcune aree del territorio UNESCO, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande. 3. I divieti di cui ai commi precedenti decorrenti dalle ore 21,00 si applicano anche ai posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14-bis della Legge 30 marzo 2001, n.125. 	<p>ART. 7 - LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA DELLE BEVANDE ALCOLICHE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E' fatto divieto di vendita, anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli), e di vendita per asporto che può essere effettuata da chi è abilitato alla somministrazione, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21,00 fino alle ore 6,00; per la somministrazione temporanea, si considera 'per asporto', la vendita finalizzata ad un consumo che avvenga oltre l'area attrezzata per il consumo sul posto. 2. E' inoltre fatto divieto, dalle ore 21,00 alle ore 6,00, di vendita, di vendita per asporto da parte dei somministratori, di ogni bevanda in contenitori di vetro. Il Sindaco con apposita ordinanza può disporre restrizioni per tipologia di contenitore e/o di bevanda e degli orari, per la vendita per asporto da parte di somministratori, e di limitarne l'applicabilità ad alcune aree del territorio UNESCO, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande. 3. I divieti di cui ai commi precedenti decorrenti dalle ore 21,00 si applicano anche ai posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14-bis della Legge 30 marzo 2001, n.125.
<p style="text-align: center;">ART. 8 - LIMITI AGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E' fatto divieto di somministrazione di alcolici di ogni gradazione e natura dalle ore 02,00 alle ore 06,00. 2. La somministrazione di bevande alcoliche su spazi e aree pubbliche deve cessare dalle ore 24.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuata in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali previamente autorizzate. 	<p style="text-align: center;">ART. 8 - LIMITI AGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E' fatto divieto di somministrazione di alcolici di ogni gradazione e natura dalle ore 02,00 alle ore 06,00. 2. La somministrazione di bevande alcoliche su spazi e aree pubbliche deve cessare dalle ore 24.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuata in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali previamente autorizzate.

<p>ART. 9 - DIVIETO DI PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E' fatto divieto promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 2. E' fatto divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partecipanti a gruppi itineranti organizzati al fine di far consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e presso più attività tali bevande (così detto "alcol tour"). 3. E' fatto divieto di promuovere o organizzare gruppi itineranti di persone al fine di far loro consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e in più locali bevande alcoliche (cosiddetto "alcol tour"). Quindi il divieto si estende anche agli Organizzatori. 	<p>ART. 9 - DIVIETO DI PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E' fatto divieto promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 2. E' fatto divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partecipanti a gruppi itineranti organizzati al fine di far consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e presso più attività tali bevande (così detto "alcol tour"). 3. E' fatto divieto di promuovere o organizzare gruppi itineranti di persone al fine di far loro consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e in più locali bevande alcoliche (cosiddetto "alcol tour"). Quindi il divieto si estende anche agli Organizzatori.
<p>ART. 10 - PULIZIA ESTERNO DEI LOCALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E' fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche di cui al presente titolo, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo durante tutto l'orario d'apertura dell'attività commerciale ed entro un'ora dopo la chiusura della stessa. Agli esercenti è fatto obbligo altresì di mantenere in condizioni di decoro le medesime aree esterne anche nell'orario di apertura del locale stesso. 	<p>ART. 10 - PULIZIA ESTERNO DEI LOCALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E' fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche di cui al presente titolo, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo durante tutto l'orario d'apertura dell'attività commerciale ed entro un'ora dopo la chiusura della stessa. Agli esercenti è fatto obbligo altresì di mantenere in condizioni di decoro le medesime aree esterne anche nell'orario di apertura del locale stesso.
<p>ART. 11 - DEROGHE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I divieti di cui agli articoli 7 e 8 non si applicano nelle seguenti ricorrenze: <ol style="list-style-type: none"> a) la notte di Capodanno; b) la notte Bianca; c) la notte di San Giovanni. 2. Ulteriori deroghe possono essere stabilite dalla Giunta con specifico atto motivato. 	<p>ART. 11 - DEROGHE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I divieti di cui agli articoli 7 e 8 non si applicano nelle seguenti ricorrenze: <ol style="list-style-type: none"> a) la notte di Capodanno; b) la notte Bianca; c) la notte di San Giovanni. 2. Ulteriori deroghe possono essere stabilite dalla Giunta con specifico atto motivato.
<p style="text-align: center;">TITOLO III SANZIONI, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III SANZIONI, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI</p>
<p>ART. 12 – SANZIONI PER IL TITOLO I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui agli articoli 2, 2 bis e 4 integra la fattispecie dell'attività abusiva, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie previste dalle rispettive leggi, con conseguente provvedimento di divieto della prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio. 2. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui all'articolo 3 è soggetta alle sanzioni pecuniarie previste dalle rispettive leggi. 	<p>ART. 12 – SANZIONI PER IL TITOLO I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui agli articoli 2, 2 bis e 4 integra la fattispecie dell'attività abusiva, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie previste dalle rispettive leggi, con conseguente provvedimento di divieto della prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio. 2. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui all'articolo 3 è soggetta alle sanzioni pecuniarie previste dalle rispettive leggi.

<p>3. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6 comma 2 è sanzionata ai sensi dell'art. 17 del Piano per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 13/04/2015.</p> <p>4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6 comma 1, nonché di ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento che non abbia previsioni sanzionatorie nella normativa di settore, è sanzionata secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali per le violazioni ai regolamenti comunali (attualmente prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000).</p>	<p>3. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6 comma 2 è sanzionata ai sensi dell'art. 17 del Piano per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 13/04/2015.</p> <p>4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6 comma 1, nonché di ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento che non abbia previsioni sanzionatorie nella normativa di settore, è sanzionata secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali per le violazioni ai regolamenti comunali (attualmente prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000).</p>
<p>ART. 13 - SANZIONI PER IL TITOLO II</p> <p>1. Le violazioni degli articoli 7 e 9 comma 2 commesse dagli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa sono punite ai sensi dell'art. 15 bis comma 3, in relazione all'art. 102 comma 4 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui venga accertata la violazione di cui all'art.7 oltre le ore 24,00 per il commercio al dettaglio in sede fissa e le ore 03,00 per la somministrazione di alimenti e bevande, si fa rinvio alla normativa statale di riferimento la cui competenza sanzionatoria ed interdittiva è del Prefetto.</p> <p>2. Le violazioni degli articoli 7, 8 e 9 comma 2, fattispecie riconducibili alla somministrazione di alimenti e bevande e alla vendita per asporto di bevande alcoliche effettuata da tutti gli esercizi abilitati alla somministrazione (esercizi ai sensi degli articoli 42, 45, 48 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., circoli privati, discoteche, alberghi, etc), sono punite ai sensi dell'art. 42 comma 4, in relazione all'art. 103 comma 2 L.R. 28/2005 e ss.mm.ii..</p> <p>3. Le violazioni degli articoli 7, 8, commesse dagli operatori abilitati al commercio e somministrazione su area pubblica sono sanzionate ai sensi dell'art. 14 bis della L. 125/2001.</p> <p>4. Le ipotesi previste dagli articoli 9 comma 1 e 10 e le violazioni degli articoli 7 e 9 comma 2 da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli) e comunque tutte le altre violazioni non espressamente contemplate da normative di settore o dalle lettere 1 e 2 del presente articolo, sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista.</p> <p>5. Ai sensi dell'art. 102 comma 8 L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., si considerano di particolare gravità le violazioni (riconducibili al commercio al</p>	<p>ART. 13 - SANZIONI PER IL TITOLO II</p> <p>1. Le violazioni degli articoli 7 e 9 comma 2 commesse dagli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa sono punite ai sensi dell'art. 15 bis comma 3, in relazione all'art. 102 comma 4 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui venga accertata la violazione di cui all'art.7 oltre le ore 24,00 per il commercio al dettaglio in sede fissa e le ore 03,00 per la somministrazione di alimenti e bevande, si fa rinvio alla normativa statale di riferimento la cui competenza sanzionatoria ed interdittiva è del Prefetto.</p> <p>2. Le violazioni degli articoli 7, 8 e 9 comma 2, fattispecie riconducibili alla somministrazione di alimenti e bevande e alla vendita per asporto di bevande alcoliche effettuata da tutti gli esercizi abilitati alla somministrazione (esercizi ai sensi degli articoli 42, 45, 48 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., circoli privati, discoteche, alberghi, etc), sono punite ai sensi dell'art. 42 comma 4, in relazione all'art. 103 comma 2 L.R. 28/2005 e ss.mm.ii..</p> <p>3. Le violazioni degli articoli 7, 8, commesse dagli operatori abilitati al commercio e somministrazione su area pubblica sono sanzionate ai sensi dell'art. 14 bis della L. 125/2001.</p> <p>4. Le ipotesi previste dagli articoli 9 comma 1 e 10 e le violazioni degli articoli 7 e 9 comma 2 da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli) e comunque tutte le altre violazioni non espressamente contemplate da normative di settore o dalle lettere 1 e 2 del presente articolo, sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista.</p> <p>5. Ai sensi dell'art. 102 comma 8 L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., si considerano di particolare gravità le violazioni (riconducibili al commercio al dettaglio in sede fissa), concernenti i divieti imposti alla</p>


<p>dettaglio in sede fissa), concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 bis comma 3 della medesima legge; di conseguenza è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 2 (due).</p> <p>6. In caso di reiterata violazione, ai sensi della definizione di reiterazione dell'art. 102 comma 8 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione sarà di giorni 5 (cinque) per ogni reiterazione;</p> <p>7. Ai sensi dell'art. 104 comma 4 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., si considerano di particolare gravità le violazioni concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici di cui al Titolo II.</p> <p>8. In caso di reiterata violazione, ai sensi della definizione di reiterazione dell'art. 104 comma 5 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione sarà di giorni 20 (venti).</p>	<p>vendita di alcolici in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 bis comma 3 della medesima legge; di conseguenza è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 2 (due).</p> <p>6. In caso di reiterata violazione, ai sensi della definizione di reiterazione dell'art. 102 comma 8 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione sarà di giorni 5 (cinque) per ogni reiterazione;</p> <p>7. Ai sensi dell'art. 104 comma 4 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., si considerano di particolare gravità le violazioni concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici di cui al Titolo II.</p> <p>8. In caso di reiterata violazione, ai sensi della definizione di reiterazione dell'art. 104 comma 5 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione sarà di giorni 20 (venti).</p>
<p>ART. 14 – ESECUZIONE COATTIVA E MAGGIORAZIONI DELLE SANZIONI PECUNIARIE</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 103 bis L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, il Comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con le modalità dell'apposizione dei sigilli.</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, le cui sanzioni sono indicate negli articoli 12 e 13 del presente Titolo, e comunque tutte le violazioni previste dalle normative di settore, disciplinanti le attività previsti nel Titolo I e nel Titolo II, sono da considerarsi di particolare gravità e comporteranno, all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 della stessa legge 689/1981, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al quadruplo dell'importo minimo stabilito dalle norme di riferimento e, in ogni caso, entro i limiti dell'importo massimo.</p>	<p>ART. 14 – ESECUZIONE COATTIVA E MAGGIORAZIONI DELLE SANZIONI PECUNIARIE</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 103 bis L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, il Comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con le modalità dell'apposizione dei sigilli.</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, le cui sanzioni sono indicate negli articoli 12 e 13 del presente Titolo, e comunque tutte le violazioni previste dalle normative di settore, disciplinanti le attività previsti nel Titolo I e nel Titolo II, sono da considerarsi di particolare gravità e comporteranno, all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 della stessa legge 689/1981, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al quadruplo dell'importo minimo stabilito dalle norme di riferimento e, in ogni caso, entro i limiti dell'importo massimo.</p>
<p>ART. 15 – CLAUSOLA GENERALE DI COORDINAMENTO</p> <p>1. Il presente testo è coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera di approvazione delle stesse, alle quali è esclusivamente riferibile il</p>	<p>ART. 15 – CLAUSOLA GENERALE DI COORDINAMENTO</p> <p>1. Il presente testo è coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera di approvazione delle stesse, alle quali è esclusivamente riferibile il</p>

<p>contenuto innovativo del Regolamento e che, pertanto, trovano applicazione dalla data dell'entrata in vigore della delibera che le approva.</p> <p>2. Il Disciplinare attuativo del punto III comma 4 art. 2 del Regolamento Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico, approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016 resta in vigore.</p> <p>3. Restano abrogati:</p> <p>a. il Titolo 3 del Piano di settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale di cui alla Del. C.C. 2011/C/00056 del 07.11.2011 come modificata dalla Del. 2013/C/00052 del 21.10.2013;</p> <p>b. l'art. 12 del Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione di cui alla Del. C.C. 2012/C/00010 del 26.03.2012;</p> <p>c. qualsiasi altra norma in contrasto con le previsioni del presente regolamento.</p>	<p>contenuto innovativo del Regolamento e che, pertanto, trovano applicazione dalla data dell'entrata in vigore della delibera che le approva.</p> <p>2. Il Disciplinare attuativo del punto III comma 4 art. 2 del Regolamento Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico, approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016 resta in vigore.</p> <p>3. Restano abrogati:</p> <p>a. il Titolo 3 del Piano di settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale di cui alla Del. C.C. 2011/C/00056 del 07.11.2011 come modificata dalla Del. 2013/C/00052 del 21.10.2013;</p> <p>b. l'art. 12 del Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione di cui alla Del. C.C. 2012/C/00010 del 26.03.2012;</p> <p>c. qualsiasi altra norma in contrasto con le previsioni del presente regolamento.</p>
<p>ARTICOLO 16 - NORMA FINALE</p> <p>1. L'Amministrazione ogni un anno verifica gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e relaziona al Consiglio Comunale sui relativi risultati.</p>	<p>ARTICOLO 16 - NORMA FINALE</p> <p>1. L'Amministrazione ogni un anno verifica gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e relaziona al Consiglio Comunale sui relativi risultati.</p>

Emendamento n.

Comune di Firenze

Direzione del Consiglio Comunale



Ricevuto da Assessore Cecilia Del Re

Il 25.11.2018 Alle ore 16.00

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA DELIBERA 567/2018

All'interno della delibera

Al trentunesimo capo verso **aggiungere** dopo "introduca una specifica disciplina relativa" ai **mezzi elettrici utilizzati con finalità turistica**

Testo emendato

Ritenuto necessario per quanto al paragrafo precedente che il Comune di Firenze introduca una specifica disciplina relativa ai **mezzi elettrici utilizzati con finalità turistica**, ai c.d. "risciò" ed ai veicoli atipici denominati "navetta turistica", finalizzata a vietare l'ingresso e la circolazione all'interno dell'area UNESCO di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano più di due ruote, eccezion fatta per alcune zone di questa area, che saranno individuate dall'Amministrazione comunale, al fine di contribuire a delocalizzare i flussi e a promuovere altre aree della città, attraverso percorsi espressamente autorizzati;

Aggiungere a seguire il seguente paragrafo:

Ritenuto necessario per le medesime finalità e motivazioni già espresse al precedente paragrafo di stabilire che i percorsi dei servizi di trasporto pubblico autorizzati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 42/1998 non possano interessare alcune aree e viabilità interne all'area Unesco particolarmente sensibili, da individuarsi a cura della Giunta Comunale con proprio provvedimento, tenuto conto anche della tipologia di mezzi utilizzati per detti servizi.

All'interno dell'allegato della delibera

Art. 2, comma 2, lettera e)

Togliere:

- *Dall'articolo 18*
- *dell'art. 43 della L.R. 28/2005*

Aggiungere:

- *consentito*
- *delle normative regionali vigenti*

testo emendato

e) all'interno delle strutture ricettive alberghiere, come definite dall'articolo ~~18~~ dalla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), nelle quali oltre al **consentito** servizio di somministrazione per i clienti della struttura stessa, l'esercizio di somministrazione potrà essere aperto al

pubblico generico a seguito di presentazione di apposita scia ai sensi dell'art. 43 della L.R. 28/2005 delle normative regionali vigenti.

Art 2, comma 4 bis

Aggiungere dopo le parole " il centro storico Unesco vendita e/o offerta": "di servizi turistici e di pacchetti turistici, che includano o meno".

Art 4, comma 7

Aggiungere:

e comunque, anche fuori dalle aree interdette, in numero contingentato, stabilito dalla Giunta Comunale, togliere

, e ciò

Aggiungere

Nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, i soggetti che svolgono attività turistiche con tale tipologia di veicoli e velocipedi autorizzati alla circolazione nelle zone consentite dell'area Unesco devono essere selezionati a seguito di apposita procedura e per un tempo determinato, al fine di garantire il rispetto del principio di libera concorrenza e accesso al mercato.

Testo emendato

7. I veicoli elettrici e i velocipedi utilizzati a fini turistici potranno circolare all'interno dell'area Unesco, eccezion fatta per quelle zone interdette dalla Giunta comunale per tale tipo attività, e comunque, anche fuori dalle aree interdette, in numero contingentato, stabilito dalla Giunta Comunale, e ciò al fine di contribuire a delocalizzare i flussi turistici e a promuovere altre zone della città. Nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, i soggetti che svolgono attività turistiche con tale tipologia di veicoli e velocipedi autorizzati alla circolazione nelle zone consentite dell'area Unesco devono essere selezionati a seguito di apposita procedura e per un tempo determinato, al fine di garantire il rispetto del principio di libera concorrenza e accesso al mercato.

Art 4, comma 8

Aggiungere

8. Al fine di garantire la sicurezza, la tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del decoro urbano nonché di delocalizzare i flussi turistici e promuovere altre zone della città i percorsi dei servizi di trasporto pubblico autorizzati ai sensi dell'art. 14 della L.R. 42/98 e s.m.i. non possono interessare alcune aree e viabilità interne all'area Unesco particolarmente sensibili, da individuarsi a cura della Giunta Comunale con proprio provvedimento, tenuto conto anche della tipologia di mezzi utilizzati per detti servizi.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E FORMALE POSITIVO

Ex art. 49 del d.lgs. 267/2000

data 26/11/2018

Documento firmato da:
DE SIERVO LUCIA
COMUNE DI
FIRENZE/01307110484

Assessore Cecilia Del Re



Emendamento Ampliamento

Art. 2 comma 1

ALLEGATO N° 2
ARGOMENTO N° 1086

..... nonché l'ampliamento della superficie
di mercato o di esercizio, realizzato
tramite l'ammissione di locchi odierani;
delle attività esistenti delle seguenti
tipologie:

.....

L'ASSESSORE

Genia Del Re

PARERE di REGOLARITA'
TECNICA POSITIVO

Luigi de Nino

26/11/18

ALLEGATO N° 3
ARGOMENTO N° 1086

Proponente: Tommaso Grassi

Oggetto: EMENDAMENTO alla proposta di Deliberazione n. n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Il sottoscritto Consigliere Comunale,
VISTA la proposta di delibera di cui all'oggetto,
CHIEDE che venga emendata come segue

Si cassi dal testo della Proposta di Deliberazione il seguente comma:

- possibilità di apertura su Ponte Vecchio, Via dei Tornabuoni, Via Maggio, Lungarno Corsini, Via dei Fossi, solo di specifiche tipologie di attività

Il Consigliere Comunale
Tommaso Grassi



N. 1

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA GRASSI
IL 15.11.18 h. 16.20

PANERE DI REGOLARITA'

~~TECNICA/CONTABILE~~ POSITIVO

ex Art. 49 D. Lgs/n. 267/2000

26/11/18 Maio de Biello

DATA

FIRMA

ALLEGATO N° 4
ARGOMENTO N° 1086

Proponente: Tommaso Grassi

Oggetto: EMENDAMENTO alla proposta di Deliberazione n. n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTA la proposta di delibera di cui all'oggetto,

CHIEDE che venga emendata come segue :

Si cassi dal testo della Proposta di Deliberazione il seguente comma:

Dato atto della rilevante presenza di attività alimentari in via dei Neri, divenuta da qualche anno attrattiva per turisti, che affollano la sede stradale ed i marciapiedi con conseguente occupazione del suolo pubblico, sia da parte di alcune attività che da parte degli avventori che finiscono per consumare i loro cibi in strada, seduti sui gradini degli edifici o sui marciapiedi, causando situazioni di disturbo per i residenti e le attività economiche, forte degrado, abbandono di rifiuti senza attenzione al decoro urbano con conseguenze anche di natura igienico sanitaria connesse al proliferare di volatili (piccioni), attirati dai residui di cibo lasciati in terra;

e si sostituisca con il seguente paragrafo

Dato atto della rilevante presenza di attività alimentari in via dei Neri, divenuta da qualche anno attrattiva per turisti, che affollano la sede stradale ed i marciapiedi.

N. 2

UFFICIO DEL SEGRETARIO
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA GRASSI
15.11.18 h. 16.20

PARERE DI REGOLARITA'

~~TECNICA/CONTABILE~~

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

POSITIVO, ANCHE SE SENE
ATTENZIONO LE MOTIVAZIONI

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi

Tommaso Grassi

26/11/18

Luca de' Biase

DATA

FIRMA

ALLEGATO N°.....5.....
ARGOMENTO N°.....1086.....

Proponente: Tommaso Grassi

Oggetto: EMENDAMENTO alla proposta di Deliberazione n. n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Il sottoscritto Consigliere Comunale,
VISTA la proposta di delibera di cui all'oggetto,
CHIEDE che venga modificata come segue:

Inoltre, alla già consistente concentrazione di attività alimentari esistenti in via dei Neri, si è recentemente aggiunta la trasformazione in attività alimentare, di immobili prima destinati ad altre attività non alimentari, **ovvero parrucchiere**, a seguito di trasferimento o ampliamento (fenomeno sopra descritto), tendenza questa destinata a consolidarsi, in evidente contraddizione con quanto auspicato dall'articolo 32.6 del Piano strutturale per il nucleo storico (Area patrimonio UNESCO), richiamato in premessa;

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi

N. 3

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA GRASSI
IL 15.11.18 h. 16.20

PARERE DI REGOLARITÀ

~~TECNICA/CONTABILE~~ POSITIVO,

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

26/11/18

Michele Siano

DATA

FIRMA

PUNTUAZIONE INUTILE VISTO CHE
L'ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE RIENTRA
NELLE ATTIVITÀ NON ALIMENTARI

ALLEGATO N° 6
ARGOMENTO N° 1086

Proponente: Tommaso Grassi

Oggetto: EMENDAMENTO alla proposta di Deliberazione n. n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTA la proposta di delibera di cui all'oggetto,

CHIEDE che si cassi dalla delibera nella parte deliberativa quanto segue:

- 1.- di esprimere i seguenti indirizzi al Sindaco per l'adozione di provvedimenti ai sensi del comma 7 dell'art. 50 del Testo Unico Enti locali;
- 2 - nell'ambito di tutto il territorio comunale, del centro storico UNESCO o solo in alcune zone che, in base agli accertamenti, si rivelassero più problematiche;
- 3 - per le attività alimentari di cui alle lettere a), b), e c) dell'art.2 comma 1 o solo per alcune di esse che, in base agli accertamenti, si rivelassero più problematiche;

N. 6

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA GRASSI
IL 15.11.18 h. 16:20

Il Consigliere Comunale
Tommaso Grassi



PARERE DI REGOLARITA'

~~TECNICA/CONTABILE~~ **POSITIVO**

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

26/11/18 M. V. C. H. M.

DATA

FIRMA

ALLEGATO	N° 7
ARGOMENTO	N° 1086

Proponente: Tommaso Grassi

Oggetto: EMENDAMENTO alla proposta di Deliberazione n. n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Il sottoscritto Consigliere Comunale,
VISTA la proposta di delibera di cui all'oggetto,
CHIEDE che venga modificata come segue:

Si cassi dalla delibera nella parte deliberativa quanto segue:

2 - nell'ambito di tutto il territorio comunale, del centro storico UNESCO o solo in alcune zone che, in base agli accertamenti, si rivelassero più problematiche;

N.5
COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA GRASSI
IL 15.11.18 h. 16.20

Il Consigliere Comunale
Tommaso Grassi



PARERE DI REGOLARITA'
~~TECNICA/CONTABILE~~ POSITIVO
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

26/11/2018 

DATA

FIRMA

ALLEGATO N° 8
ARGOMENTO N° 1086

6

Proponente: Tommaso Grassi

Oggetto: EMENDAMENTO alla proposta di Deliberazione n. n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Il sottoscritto Consigliere Comunale,
VISTA la proposta di delibera di cui all'oggetto,
CHIEDE che venga modificata come segue:

Si cassi dalla delibera nella parte deliberativa quanto segue:

3 - per le attività alimentari di cui alle lettere a), b), e c) dell'art.2 comma 1 o solo per alcune di esse che, in base agli accertamenti, si rivelassero più problematiche;

N.6

DIREZIONE LA FIRENZE
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA GRASSI
15.11.18 h. 16.20

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi

PARERE DI REGOLARITA'

~~TECNICA/CONTABILE~~

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

26/11/18

DATA

Lucio di Leo

FIRMA

*POSITIVO, SEPPUR DIVERREBBE
IMPRECISO L'INDIRIZZO*

ALLEGATO	N°..... <u>9</u>
ARGOMENTO	N°..... <u>1086</u>

Proponente: Tommaso Grassi

Oggetto: EMENDAMENTO alla proposta di Deliberazione n. n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTA la proposta di delibera di cui all'oggetto,

CHIEDE che si modifichi nella delibera nella parte deliberativa quanto segue:

2 - nell'ambito di tutto il territorio comunale, del centro storico UNESCO o solo in alcune zone che, in base agli accertamenti, si rivelassero più problematiche, limitazioni rispetto alla concessione di dehors od occupazioni di suolo pubblico per sedie e tavolini;

N. 7

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA GRASSI
il 15.11.18 h. 16.20

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi

PARERE DI REGOLARITA'

~~TECNICA/CONTABILE~~

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

NEGATIVO, MATERIA DI ATTO REGOLANTE
COMUNALE, ~~ENUNCIATO~~

26/11/18

DATA

FIRMA

M. de Muro

ALLEGATO N° 10
ARGOMENTO N° 1086

Proponente: Tommaso Grassi

Oggetto: EMENDAMENTO alla proposta di Deliberazione n. n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTA la proposta di delibera di cui all'oggetto,

CHIEDE che si modifichi nella delibera nella parte deliberativa quanto segue:

2 - nell'ambito di tutto il territorio comunale, del centro storico UNESCO o solo in alcune zone che, in base agli accertamenti, si rivelassero più problematiche, limitazioni agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;

N. 8

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA GRASSI
IL 15.11.18 P. 16.20

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi

PARERE DI REGOLARITA

~~TECNICA/CONTABILE~~ **NEGATIVO**

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

26/11/18

DATA

FIRMA

Mario de Siena

COSTITUISCE UNA CRASI
FRA GLI ATTUALI PUNTI
1 e 2,

POSITIVO SE SOSTITUISCE
ENTRAMBI I PUNTI

ALLEGATO N° 11
ARGOMENTO N° 1086

Proponente: Tommaso Grassi

Oggetto: EMENDAMENTO alla proposta di Deliberazione n. n. 2018/00567 avente per oggetto:
"Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTA la proposta di delibera di cui all'oggetto,

C'HIEDE che si modifichi nella delibera nella parte deliberativa quanto segue:

3 - per le attività alimentari di cui alle lettere a), b), e c) dell'art.2 comma 1 o solo per alcune di esse che, in base agli accertamenti, si rivelassero più problematiche, limitazioni rispetto alla concessione di dehors od occupazioni di suolo pubblico per sedie e tavolini;

N. 9

Comune di Firenze
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA GRASSI
IL 15.11.18 h. 16.20

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi

PARERE DI REGOLARITA'

~~TECNICA/CONTABILE~~

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

26/11/18

DATA

FIRMA

Mario de Nino

NEGATIVO, MATERIA DI ATTO REGOLAMENTARE
COMUNALE LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
FA DISCENDERE ANCHE LA
CHIUSURA DEL DEHOR.

ALLEGATO N°	12
ARGOMENTO N°	1086

Proponente: Tommaso Grassi

Oggetto: EMENDAMENTO alla proposta di Deliberazione n. n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTA la proposta di delibera di cui all'oggetto,

CHIEDE che si modifichi nella delibera nella parte deliberativa quanto segue:

3 - per le attività alimentari di cui alle lettere a), b), e c) dell'art.2 comma 1 o solo per alcune di esse che, in base agli accertamenti, si rivelassero più problematiche, limitazioni agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi:

N.10
COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA GRASSI
IL 15.11.18 h. 16.20

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi

PARERE DI REGOLARITA'

~~TECNICA/CONTABILE~~ NEGATIVO, IN QUANTO GIÀ ESPRESSO

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

NEL PUNTO 1

26/11/2018

DATA

FIRMA

Lucio de Luca

ALLEGATO N° 13
ARGOMENTO N° 1086

11

Proponente: Tommaso Grassi

Oggetto: EMENDAMENTO alla proposta di Deliberazione n. n. 2018/00567 avente per oggetto:
"Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro
Storico"

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTA la proposta di delibera di cui all'oggetto,

CHIEDE che si modifichi nella delibera nella parte deliberativa quanto segue:

Si aggiunga all'articolo 3 dell'Allegato A dopo le parole 'del presente regolamento' la
precisazione '(06.05.2017)'

N. 11
COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA GRASSI
IL 15.11.18 h. 16.20

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi

PARERE DI REGOLARITA

TECNICA/~~CONTABILE~~
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

POSITIVO SE SI RIFERISCE
ALL'ART 2 BIS, COMMA 4.

DATA

26/11/2018

FIRMA

Tommaso Grassi

ALLEGATO N° 14
ARGOMENTO N° 1086

12

Proponente: Tommaso Grassi

Oggetto: EMENDAMENTO alla proposta di Deliberazione n. n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTA la proposta di delibera di cui all'oggetto,

CHIEDE che si modifichi nella delibera nella parte deliberativa quanto segue:

Si aggiunga all'articolo 4 dell'Allegato A si cassi la frase aggiunta alla lettera j 'commercio al dettaglio di fiori e piante'

N.12

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA GRASSI
il 15.11.18 h. 16.20

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi

PARERE DI REGOLARITA'
~~TECNICA/CONTABILE~~
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000


POSITIVO

DATA

FIRMA

26/11/18

Luca de Felice



13

Proponente: Tommaso Grassi

Oggetto: EMENDAMENTO alla proposta di Deliberazione n. n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTA la proposta di delibera di cui all'oggetto,

CHIEDE che si modifichi nella delibera nella parte deliberativa quanto segue:

Si aggiunga all'articolo 4, comma 7 dell'Allegato A si modifichi come segue l'intero comma:

I veicoli elettrici utilizzati ai fini turistici potranno circolare all'interno dell'Unesco, eccezion fatta per quelle zone interdette da regolamento comunale per tale tipo di attività, e ciò al fine di contribuire a delocalizzare i flussi turistici e a promuovere altre zone della città

I velocipedi utilizzati ai fini turistici potranno circolare all'interno dell'Unesco, ma non potranno sostare o fermarsi in corrispondenza di quelle zone interdette dal regolamento comunale per tale tipo di attività

All'articolo 16 si aggiunge un nuovo comma

2. Il regolamento per i veicoli elettrici e per i velocipedi deve essere approvato dal Consiglio comunale entro 3 mesi dalla pubblicazione della presente delibera

N. 13
COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA GRASSI
il 15.11.18 h. 16.20

Il Consigliere Comunale
Tommaso Grassi

PARERE DI REGOLARITA'
~~TECNICA/CONTABILE~~ POSITIVO
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

DATA

26/11/18

FIRMA

Luca de Sano

ALLEGATO N°	16
ARGOMENTO N°	1086

Proponente: Tommaso Grassi

Oggetto: EMENDAMENTO alla proposta di Deliberazione n. n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Il sottoscritto Consigliere Comunale,
VISTA la proposta di delibera di cui all'oggetto,
CHIEDE che si modifichi nella delibera nella parte deliberativa quanto segue:

Si aggiunga all'articolo 4, comma 7 dell'Allegato A si modifichi come segue l'intero comma:

I veicoli elettrici utilizzati ai fini turistici non potranno circolare all'interno dell'Unesco, eccezion fatta per quei percorsi prestabiliti e autorizzati da regolamento comunale per tale tipo di attività, e ciò al fine di contribuire a delocalizzare i flussi turistici e a promuovere altre zone della città

I velocipedi utilizzati ai fini turistici potranno circolare all'interno dell'Unesco, ma non potranno sostare o fermarsi in corrispondenza di quelle zone interdette da regolamento comunale per tale tipo di attività

All'articolo 16 si aggiunge un nuovo comma

2. Il regolamento per i veicoli elettrici e per i velocipedi deve essere approvato dal Consiglio comunale entro 3 mesi dalla pubblicazione della presente delibera

N. 16
COMUNE DI FIRENZE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PRODOTTO DA GRASSI
15.11.18 h. 16.20

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi

PARERE DI REGOLARITÀ
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

POSITIVO

26/11/18

DATA

FIRMA

Mario de Siano

ALLEGATO N° 17
ARGOMENTO N° 1086

5

Proponente: Tommaso Grassi

Oggetto: EMENDAMENTO alla proposta di Deliberazione n. n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTA la proposta di delibera di cui all'oggetto,

CHIEDE che si modifichi nella delibera nella parte deliberativa quanto segue:

Si aggiunga all'articolo 4, comma 7 dell'Allegato A si modifichi come segue l'intero comma:

I veicoli elettrici utilizzati ai fini turistici potranno circolare all'interno dell'Unesco, eccezion fatta per quelle zone interdette dalla Giunta comunale per tale tipo di attività, e ciò al fine di contribuire a delocalizzare i flussi turistici e a promuovere altre zone della città

I velocipedi utilizzati ai fini turistici potranno circolare all'interno dell'Unesco, ma non potranno sostare o fermarsi in corrispondenza di quelle zone interdette dalla Giunta comunale per tale tipo di attività

N. 15

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA GRASSI
IL 15.11.18 h. 16.20

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi

PARERE DI REGOLARITA'

~~TECNICA/CONTABILE~~ **POSITIVO**

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

DATA

FIRMA

26/11/18

Maie de Siena

ALLEGATO N° 18
ARGOMENTO N° 1086

16

Proponente: Tommaso Grassi

Oggetto: EMENDAMENTO alla proposta di Deliberazione n. n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTA la proposta di delibera di cui all'oggetto,

CHIEDE che si modifichi nella delibera nella parte deliberativa quanto segue:

Si aggiunga all'articolo 4, comma 7 dell'Allegato A si modifichi come segue l'intero comma:


I veicoli elettrici utilizzati ai fini turistici non potranno circolare all'interno dell'Unesco, eccezion fatta per quei percorsi prestabiliti e autorizzati dalla Giunta comunale per tale tipo di attività, e ciò al fine di contribuire a delocalizzare i flussi turistici e a promuovere altre zone della città

I velocipedi utilizzati ai fini turistici potranno circolare all'interno dell'Unesco, ma non potranno sostare o fermarsi in corrispondenza di quelle zone interdette dalla Giunta comunale per tale tipo di attività

N. 16

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA GRASSI
il 15.11.18 h. 16.20

Il Consigliere Comunale



PARERE DI REGOLARITA'

~~TECNICA/CONTABILE~~

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000


POSITIVO

DATA

26/11/18

FIRMA





Proponente: Tommaso Grassi

Oggetto: EMENDAMENTO alla proposta di Deliberazione n. n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTA la proposta di delibera di cui all'oggetto,


CHIEDE che si modifichi nella delibera nella parte deliberativa quanto segue:

All'articolo 2 comma 3 dell'Allegato A si aggiunga dopo la lettera l, un nuovo punto m

m) rimesse e garage di mezzi a quattro o più ruote a motore, gestiti da soggetti privati, collocate in area Unesco, comprese nella Zona a Traffico Limitato

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi



N. 17

COMUNE DI FIRENZE
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA GRASSI
L. 15.11.18 h. 16.20

PARERE DI REGOLARITÀ

TECNICA/CONTABILE

POSITIVO

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

26/11/18

DATA

FIRMA



Emendamento n. 1 alla Proposta di delibera n567/2018 “Modifica regolamento Misura per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del centro Storico”

Nel regolamento:

All'art. 4 co. 6

Inserire dopo “ E' altresì vietato il trasferimento in via dei Neri,” la seguente formulazione:

“ Borgo La Croce, Borgo San Frediano, via dei Cimatori, via Por Santa Maria, via de' Benci”

Consiglieri: Alessio Rossi



1099

UFFICIO DEL SEGRETARIO
RUBRICA DI ROSSI
21/11/2018

h. 14.10

UFFICIO DEL SEGRETARIO
RUBRICA DI
ex Art. 47 D. Lgs. n. 267/2009
26/11/18
DATA

POSITIVO, VANNO PEROTROVATE
LE ADEGUATE MOTIVAZIONI

Alessio de' Benci

Emendamento alla Proposta di delibera n567/2018 "Modifica regolamento Misura per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del centro Storico"

Nel regolamento:

All'art. 4 co. 6

Inserire dopo "E' altresì vietato il trasferimento in via dei Neri," la seguente formulazione:

"Borgo La Croce"

Riservando agli uffici il coordinamento del presente emendamento con il restante testo

Consiglieri: Alessio Rossi



n° 19

RECEVUTO DA ROSSI
21/11/2018 h. 14.10

TECNICA/COMPTON
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267

26/11/18

DATA

POSITIVO, VANNO TROVATE ADEGUATE
MOTIVAZIONI

Mario de Siena

Emendamento alla Proposta di delibera n567/2018 “Modifica regolamento Misura per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del centro Storico”

Nel regolamento:

All'art. 4 co. 6

Inserire dopo “E' altresì vietato il trasferimento in via dei Neri,” la seguente formulazione:

“ Borgo San Frediano”

Riservando agli uffici il coordinamento del presente emendamento con il restante testo

Consiglieri: Alessio Rossi



n° 20

PRODOTTO DA ROSSI
21/11/2018 14.10

PRODOTTO DA
26/11/2018

26/11/18 

POSITIVO, VANTO TRUVATE

A DE GUATE

MOTIVAZIONI

Emendamento alla Proposta di delibera n567/2018 “Modifica regolamento Misura per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del centro Storico”

Nel regolamento:

All'art. 4 co. 6

Inserire dopo “ E' altresì vietato il trasferimento in via dei Neri,” la seguente formulazione:

“ via dei Cimatori”

Riservando agli uffici il coordinamento del presente emendamento con il restante testo

Consiglieri: Alessio Rossi



n° 21

CONSIGLIO COMUNALE
ROSSI

21/11/2018 h. 14.10

POSITIVO, INTEGRARE MOTIVAZIONI

26/11/18 

DATA

Emendamento alla Proposta di delibera n567/2018 “Modifica regolamento Misura per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del centro Storico”

Nel regolamento:


All'art. 4 co. 6

Inserire dopo “E’ altresì vietato il trasferimento in via dei Neri,” la seguente formulazione:

“ via Por Santa Maria”

Riservando agli uffici il coordinamento del presente emendamento con il restante testo

Consiglieri: Alessio Rossi



n°22

RELAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PRELUNTO DA ROSSI
21/11/2018

POSITIVO, VANNO INTEGRATE
MOTIVAZIONI

26/11/18



Emendamento alla Proposta di delibera n567/2018 “Modifica regolamento Misura per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del centro Storico”

Nel regolamento:


All'art. 4 co. 6

Inserire dopo “ E’ altresì vietato il trasferimento in via dei Neri,” la seguente formulazione:

“ via de’ Benci”

Riservando agli uffici il coordinamento del presente emendamento con il restante testo

Consiglieri: Alessio Rossi



n° 23

UFFICIO DEL SINDACO COMUNALE

PRODOTTO DA: Rossi

21/11/2018 h 14.10

POSITIVO ; INTEGRARE MOTIVAZIONI

PRODOTTO DA:

TECNICA

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/00

26/11/18

DATA



Emendamento alla Proposta di delibera n567/2018 “Modifica regolamento Misura per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del centro Storico”

Nel regolamento:


All'art. 4 co. 6

Inserire dopo “E’ altresì vietato il trasferimento in via dei Neri,” la seguente formulazione:

“ via del Corso”

Riservando agli uffici il coordinamento del presente emendamento con il restante testo

Consiglieri: Alessio Rossi



u. 24

UFFICIO DEL SINDACO
UFFICIO CONTROLLO COMUNALE

DATA Rom
22.11.18 ore 9.12

22.11.2018


P. 2.1.12

PALAZZO DI REGOLARITÀ
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

26/11/18

DATA

FIRMA



POSITIVO,
INTEGRARE
NOTAZIONI



ALLEGATO N° 27
 ARGOMENTO N° 1086

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA

CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
 RIFONDAZIONE COMUNISTA

EMENDAMENTO alla Proposta di Deliberazione n. 2018/00567 avente per oggetto: 'Modifica regolamento' Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico'

Si modifichi l'articolo 2, comma 4 bis dell'Allegato A alla Delibera introducendo dopo le parole 'offerta di biglietti e titoli di accesso' e prima di 'ai musei e altri luoghi di interesse storico, artistico' le seguenti parole:

o di pacchetti turistici, comunque denominati,

Si modifichi l'articolo 2, comma 4 ter dell'Allegato A alla Delibera aggiungendo dopo 'titoli di accesso' le seguenti parole

e dei pacchetti turistici, comunque denominati.

COMUNE DI FIRENZE
 IL CONSIGLIERE COMUNALE
 Tommaso GRASSI

N. 25

IN CARATTERE
 PRIVATO DEL CONSIGLIO COMUNALE
 PREVUTO DA GRASSI
 22.11.18 h. 11.20

ATTI DI REGOLARITA'
~~TECNICA/CONTABILE~~ **POSITIVO**
 ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

DATA

FIRMA

26/11/18

Mario de Gennaro



COMUNE DI
FIRENZE

ALLEGATO N° 28
ARGOMENTO N° 6086

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA

CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA

EMENDAMENTO alla Proposta di Deliberazione n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si modifichi l'articolo 2, comma 4 bis dell'Allegato A alla Delibera introducendo dopo le parole 'offerta di' e prima di 'biglietti e titoli di accesso' le seguenti parole:

pacchetti turistici, comunque denominati, che prevedano al proprio interno l'acquisto di

Si modifichi l'articolo 2, comma 4 ter dell'Allegato A alla Delibera aggiungendo dopo 'titoli di accesso' le seguenti parole

e dei pacchetti turistici, comunque denominati.

COMUNE DI FIRENZE
IL CONSIGLIERE COMUNALE
Tommaso GRASSI

N. 26

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA GRASSI
IL 22.11.18 h. 11.20

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE **POSITIVO**
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

DATA

FIRMA

26/11/18

Luca de Sena



ALLEGATO N° 2P
 ARGOMENTO N° 1086

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA
 CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
 RIFONDAZIONE COMUNISTA

EMENDAMENTO alla Proposta di Deliberazione n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si modifichi l'articolo 2, comma 4 ter dell'Allegato A alla Delibera introducendo dopo le parole 'diviene ammissibile' e prima di 'rimanendo preclusa la vendita dei biglietti e dei titoli di accesso' le seguenti parole:

limitatamente al museo o altro luogo di interesse storico, artistico e culturale oggetto della convenzione con i soggetti competenti,

[Handwritten signature]
 COMUNE DI FIRENZE
 IL CONSIGLIERE COMUNALE
 Tommaso GRASSI

N. 27

DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 RICEVUTO DA GRASSI
 l. 22.11.18 h. 11.20

PARERE DI REGOLARITA'
 TECNICA/~~CONTABILE~~ **POSITIVO**
 ex Art. 49 D. lgs. n. 267/2000

DATA 26/11/18 FIRMATA [Handwritten signature]

ALLEGATO N°	70
ARGOMENTO N°	1086

EMENDAMENTO alla Proposta di Deliberazione n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si aggiunga all'articolo 4, comma 6 dell'Allegato A si aggiunga dopo le parole 'Via dei Neri' le seguenti strade o piazze:

- Borgo La Croce


COMUNE DI FIRENZE
IL CONSIGLIERE COMUNALE
Tommaso GRASSI

N. 28

UFFICIO DEL PRESIDENTE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA GRASSI

22.11.18 h. 11.20

PARERE DI REGOLARITÀ

~~TECNICA/CONTABILE~~

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

26/11/18

DATA

FIRMA



POSITIVO, VANNO INTEGRATE
MOTIVAZIONE

EMENDAMENTO alla Proposta di Deliberazione n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si aggiunga all'articolo 4, comma 6 dell'Allegato A si aggiunga dopo le parole 'Via dei Neri' le seguenti strade o piazze:

- Via dei Benci

ALLEGATO N°	31
ARGOMENTO N°	1086

COMUNE DI FIRENZE
IL CONSIGLIERE COMUNALE
Tommaso GRASSI

N. 29

DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA GRASSI

il 22.11.18 h. 11.20

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

POSITIVO, INTEGRARE MOTIVAZIONI

DATA

26/11/18

FIRMA

Mario Bruno



ALLEGATO N° 32
 ARGOMENTO N° 1036

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA
 CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
 RIFONDAZIONE COMUNISTA

EMENDAMENTO alla Proposta di Deliberazione n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si aggiunga all'articolo 4, comma 6 dell'Allegato A si aggiunga dopo le parole 'Via dei Neri' le seguenti strade o piazze:

- Via Mazzetta

COMUNE DI FIRENZE
 IL CONSIGLIERE COMUNALE
 Tommaso GRASSI

N. 30

UFFICIO DEL CAPO UFFICIO
 DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA GRASSI

IL 22.11.18 h. 11.20

PARTE DI REGOLARITA'
 TECNICA/CONTABILE
 ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

POSITIVO INTEGRARE MOTIVAZIONI

DATA

26/11/18

FIRMA

Luca de Siano


EMENDAMENTO alla Proposta di Deliberazione n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si aggiunga all'articolo 4, comma 6 dell'Allegato A si aggiunga dopo le parole 'Via dei Neri' le seguenti strade o piazze:

- Borgo La Croce

ALLEGATO N°	33
ARGOMENTO N°	1086

COMUNE DI FIRENZE
IL CONSIGLIERE COMUNALE
Tommaso GRASSI



N. 31

DIREZIONE DEL COM. REG. COMUNALE
RICEVUTO DA GRASSI
IL 22.11.18 h. 11.20


TABELLE DI REGOLAZIONE
TECNICA/~~CONTABILE~~
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2003

POSITIVO, INTEGRARE MOTIVAZIONI

26/11/18

DATA

FIRMA



EMENDAMENTO alla Proposta di Deliberazione n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si aggiunga all'articolo 4, comma 6 dell'Allegato A si aggiunga dopo le parole 'Via dei Neri' le seguenti strade o piazze:

- Piazza San Felice

ALLEGATO N° 34
ARGOMENTO N° 1086



COMUNE DI FIRENZE
IL CONSIGLIERE COMUNALE
Tommaso GRASSI

N. 32

DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA GRASSI

IL 22.11.18 h. 11.20

PARERE DI REGOLARITA'
~~TECNICA/CONTABILE~~
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

POSITIVO, INTEGRATE MOTIVAZIONI

DATA

26/11/18

FIRMA

Mario de Bemo

EMENDAMENTO alla Proposta di Deliberazione n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si aggiunga all'articolo 4, comma 6 dell'Allegato A si aggiunga dopo le parole 'Via dei Neri' le seguenti strade o piazze:

- Borgo La Croce

ALLEGATO N° 35
ARGOMENTO N° 1086


COMUNE DI FIRENZE
IL CONSIGLIERE COMUNALE
Tommaso GRASSI

N. 33

DIREZIONE DEL COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA GRASSI

IL 22.11.18 h. 11.20

PARCHE DI REGOLARITA'
~~TECNICA/CONTABILE~~
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

26/11/18

DATA

FIRMA



POSITIVO, INTEGRARE RESTITUZIONI

EMENDAMENTO alla Proposta di Deliberazione n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si aggiunga all'articolo 4, comma 6 dell'Allegato A si aggiunga dopo le parole 'Via dei Neri' le seguenti strade o piazze:

- Via Maffia
- Via Mino
- Via Andrea del Verrocchio
- Piazza Ghiberti


COMUNE DI FIRENZE
IL CONSIGLIERE COMUNALE
Tommaso GRASSI




N. 36

DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA GRASSI
IL 22.11.18 h. 11.20

REGOLARITA
PUBBLICITÀ/CANTABILE
D. Lgs. n. 267/2000


POSITIVO INTEGRARE MODI
VARIACIONI

26/11/18  FIRMA

EMENDAMENTO alla Proposta di Deliberazione n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si aggiunge all'articolo 4 dell'Allegato A alla Delibera un nuovo comma 8 come segue:

8. E' vietato all'interno dell'area UNESCO, eccezion fatta per i soggetti sottoscrittori di protocollo d'intesa con l'amministrazione comunale, di trasportare con mezzi a due o tre ruote a motore e/o a trazione umana, cibi o bevande per conto terzi all'interno di contenitori recanti pubblicità visiva


COMUNE DI FIRENZE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Tommaso GRASSI

N. 35

PRODOTTO DA GRASSI
22.11.18 h. 11.20

PARTI DI REGOLAMENTI
~~TECNICA/CONTABILE~~
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

26/11/18

DATA

FIRMA



NEGATIVO, AL MOMENTO LA CASISTICA
NON È REGOLAMENTATA ED DEL
CASO È MATERIA DI ALTRO
REGOLAMENTO

EMENDAMENTO alla proposta di Deliberazione n. n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si aggiunga all'articolo 4, comma 6 dell'Allegato A si aggiunga dopo le parole 'Via dei Neri' le seguenti strade o piazze:

- Via Faenza.

Il consigliere comunale

Tommaso Grassi

N. 36

PROVVEDIMENTO
DELLA GIUNTA COMUNALE
DELLA CATEGORIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVVEDUTO DA GRASSI
22.11.18 h. 11.20

PARERE DI RESOLUTIVITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/00, 3

POSITIVO / INTEGRARE MOTIVAZIONI

DATA

26/11/18

FIRMA



EMENDAMENTO alla proposta di Deliberazione n. n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si aggiunga all'articolo 4, comma 6 dell'Allegato A si aggiunga dopo le parole 'Via dei Neri' le seguenti strade o piazze:

- Borgo La Croce

Il consigliere comunale

Tommaso Grassi

N. 37

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA G. GRASSI

22.11.18 h. 11.20

PARERE DI REGOLARITA'

TECNICA/CANTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

POSITIVO, INTEGRARE MOTIVAZIONI

DATA

26/11/18

FIRMA

Luca de Nino

ALLEGATO N° 40
ARGOMENTO N° 1096

EMENDAMENTO alla Proposta di Deliberazione n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si aggiunga all'articolo 4 dell'Allegato A alla Delibera un nuovo comma 8 come segue:

8. E' vietato all'interno dell'area-UNESCO, eccezion fatta per i soggetti sottoscrittori di protocollo d'intesa con l'amministrazione comunale, di trasportare con mezzi a due o tre ruote a motore e/o a trazione umana, cibi o bevande per conto terzi all'interno di contenitori recanti pubblicità visiva

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi

N. 38

UFFICIO DEL SEGRETARIO
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA G. GRASSI

il 22.11.18 h. 11.20

UFFICIO DI REGISTRAZIONE
~~TECNICA/CONTABILE~~
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

POSITIVO, INTEGRARE MOTIVAZIONE

DATA

26/11/18

FIRMA

Luca di Siena

LA SOTTISCRITTA DE STERVO LUCIA CHIEDE
DI POTER RETTIFICARE IL PROPRIO
PARERE di REGOLARITÀ TECNICA
ALL'EMENDAMENTO 38 CHE DEVE
ESSERE SOSTITUITO DAL QUANTO
ESPRESO ~~ALL'EMENDAMENTO~~ ALL'EMENDAMENTO 35.
SU 48 EMENDAMENTI PRESENTATI 12
ERANO PRESENTATI DUE VOLTE QUINDI
HO CONFUSO GLI STESSI

28/11/18

Lucia De Stervo

"Polelo negativo, al momento lo costitico
non è regolamentato, se del caso è materia
di altro regolamento."

ALLEGATO N° 41
ARGOMENTO N° 1086

EMENDAMENTO alla Proposta di Deliberazione n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si aggiunga all'articolo 4, comma 6 dell'Allegato A si aggiunga dopo le parole 'Via dei Neri' le seguenti strade o piazze:

- Via Maffia
- Via Mino
- Via Andrea del Verrocchio
- Piazza Ghiberti

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi



N. 39

MEMBRO DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA GRASSI

IL 22.11.18 h. 11.20

TABLETTI DI REGOLAMENTI
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

POSITIVO INTEGRARE NOTIZIAZIONI

DATA

26/11/18

FIRMA

Luca di Piero

ALLEGATO N° 42
ARGOMENTO N° 1096


EMENDAMENTO alla Proposta di Deliberazione n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si aggiunga all'articolo 4, comma 6 dell'Allegato A si aggiunga dopo le parole 'Via dei Neri' le seguenti strade o piazze:

- Borgo La Croce

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi



N. 60

INTEGRALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA GRASSI

22.11.18 h. 11.20

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

POSITIVO, INTEGRARE MODIFICAZIONI

DATA

26/11/18

FIRMA



ALLEGATO N° 43
ARGOMENTO N° 1086


EMENDAMENTO alla Proposta di Deliberazione n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si aggiunga all'articolo 4, comma 6 dell'Allegato A si aggiunga dopo le parole 'Via dei Neri' le seguenti strade o piazze:

- Piazza San Felice

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi



N. 61

... DEL COMITATO COMUNALE
... DA GRASSI
22.11.18 8.11.20

UFFICIO DI ECONOMIA
TECNICA/CONTABILITÀ
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/00

POSITIVO INTEGRARE NOTIZIONI

DATA

FIRMA

26/11/18 *Luca de Bevoise*



COMUNE DI
FIRENZE

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA
CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA

ALLEGATO N° 64
ARGOMENTO N° 1086

EMENDAMENTO alla Proposta di Deliberazione n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si aggiunga all'articolo 4, comma 6 dell'Allegato A si aggiunga dopo le parole 'Via dei Neri' le seguenti strade o piazze:

- Borgo La Croce

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi

N. 62

DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA GRASSI

IL 22.11.18 h. 11.20

TRAMITE LA REGOLARITÀ
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

**POSITIVO INTEGRARE
MOTIVAZIONI**

DATA

FIRMA

26/11/18

ALLEGATO N° 45
ARGOMENTO N° 1086

EMENDAMENTO alla Proposta di Deliberazione n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si aggiunga all'articolo 4, comma 6 dell'Allegato A si aggiunga dopo le parole 'Via dei Neri' le seguenti strade o piazze:

- Via Mazzetta

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi

N. 43

UFFICIO DEL CONSIGLIERO COMUNALE

RICEVUTO DA GRASSI

22.11.18 h. 20

SEMPRE DI REGOLARITÀ
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

POSITIVO, INTEGRARE DOCUMENTAZIONI,

DATA

26/11/18

FIRMA

Tommaso Grassi

ALLEGATO N° 96
ARGOMENTO N° 1086


EMENDAMENTO alla Proposta di Deliberazione n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si aggiunga all'articolo 4, comma 6 dell'Allegato A si aggiunga dopo le parole 'Via dei Neri' le seguenti strade o piazze:

- Via dei Benci

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi



N. 66

DIREZIONE DEL COMITATO COMUNALE

RICEVUTO DA GRASSI

il 22.11.18 h. 11.20


UFFICIO DI REGISTRAZIONE
TECNICA/CONTABILITÀ
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

POSITIVO, INTEGRARE DOCUMENTAZIONE

DATA

FIRMA

26/11/18



ALLEGATO	N°	47
ARGOMENTO	N°	1086

EMENDAMENTO alla Proposta di Deliberazione n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si modifichi l'articolo 2, comma 4 bis dell'Allegato A alla Delibera introducendo dopo le parole 'offerta di' e prima di 'biglietti e titoli di accesso' le seguenti parole:


pacchetti turistici, comunque denominati, che prevedano al proprio interno l'acquisto di

Si modifichi l'articolo 2, comma 4 ter dell'Allegato A alla Delibera aggiungendo dopo 'titoli di accesso' le seguenti parole

e dei pacchetti turistici, comunque denominati.

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi



N. 65

CAPO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEBITO DA GRASSI
22.11.18 B. 11.20

PARERE DI REGOLARITA'
~~TECNICA/CONTABILE~~ POSITIVO
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

DATA

26/11/18

FIRMA

Luca de Seneo

ALLEGATO N° 48
ARGOMENTO N° 1086

EMENDAMENTO alla Proposta di Deliberazione n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si modifichi l'articolo 2, comma 4 bis dell' Allegato A alla Delibera introducendo dopo le parole 'offerta di biglietti e titoli di accesso' e prima di 'ai musei e altri luoghi di interesse storico, artistico' le seguenti parole:

o di pacchetti turistici, comunque denominati,

Si modifichi l'articolo 2, comma 4 ter dell' Allegato A alla Delibera aggiungendo dopo 'titoli di accesso' le seguenti parole

e dei pacchetti turistici, comunque denominati.

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi



N. 46

CAPI UFFICIO
TELEFONO/CONTABILE
ex Art. 43 D. Lgs. n. 267/2000

POSITIVO

DIREZIONE DEL COMUNE DI FIRENZE

RICEVUTO DA GRASSI
il 22.11.18 h. 11.20

DATA

FIRMA

26/11/18 

ALLEGATO N° 4P
ARGOMENTO N° 1086

EMENDAMENTO alla Proposta di Deliberazione n. 2018/00567 avente per oggetto: "Modifica regolamento" Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Si modifichi l'articolo 2, comma 4 ter dell'Allegato A alla Delibera introducendo dopo le parole 'diviene ammissibile' e prima di 'rimanendo preclusa la vendita dei biglietti e dei titoli di accesso' le seguenti parole:

limitatamente al museo o altro luogo di interesse storico, artistico e culturale oggetto della convenzione con i soggetti competenti,

Il Consigliere Comunale
Tommaso Grassi



N. 67

DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA GRASSI

IL 22.11.18 h. 11.20

PARERE DI TECNICA/CONTRAI
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/00

POSITIVO

DATA

26/11/18

Luca de Luca

EMENDAMENTO n. 1

alla proposta di delibera N. 567/2018 con oggetto "Modifica regolamento Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

ART. 4 - LIMITI PER AREE DI PARTICOLARE SENSIBILITÀ DEL CENTRO STORICO – comma 6

Dopo "E' altresì vietato il trasferimento in Via dei Neri"

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

"Borgo la Croce, Piazza dei Ciompi, Via Pietrapiana, Via Martiri del Popolo, Borgo Allegri, Piazza Ghiberti, Via dei Macci, Via Mino, Via del Verrocchio, Via Santa Verdiana"

Motivazione: l'area e le strade indicate sono già sature di attività di somministrazione, con concentrazione di locali, e quindi occorre limitare l'apertura di nuove attività di somministrazione nella zona, vietandone il trasferimento da una zona a un'altra del centro e salvaguardando le attività commerciali di prossimità attualmente presenti.

PARTE DI REGOLARITÀ
~~TECNICA/CONTABILE~~
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

POSITIVO

u. u. p.

DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA A. u. e. b.
il 22. 11. 18 su 14. 12

Consigliera Comunale
Miriam Amato



DATA

FIRMA

26/11/18

